

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1208 di data 7 luglio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per la chiusura del CCPL 2016/2018 del personale del Comparto Sanità, area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 18 settembre 2023, le parti rappresentate:

per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97 rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti – Presidente firmato

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per l'AAROI EMAC firmato

per l'ANAAO ASSOMED della dirigenza medica firmato

per l'ANAAO ASSOMED – Settore Dirigenza
Sanitaria SDS Snabi firmato

per l'ANPO – ASCOTI - FIALS MEDICI firmato

per la CIMO - FESMED firmato

per la FEDERAZIONE CISL MEDICI firmato

per la FASSID (AIPAC – SNR – SIMET) firmato

per la FASSID (AUPI - SINAFO) firmato

per la FVM - FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI firmato

per la CGIL FP firmato

per la CISL FP firmato

per la UIL FPL – Coordinamento dirigenza SPTA firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la chiusura del CCPL 2016/2018 del personale del Comparto Sanità, area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie.

ACCORDO PER LA CHIUSURA DEL CCPL 2016/2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA', AREA DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, ODONTOIATRI E SANITARI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, COMPRESI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

**CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo di chiusura del CCPL 2016/2018 si applica nei confronti del personale dirigenziale appartenente al Comparto Sanità, area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, di cui all'art. 4 "Comparto Sanità", comma 1, punto 1., dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016.

**CAPO II
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE**

**Art. 2
Assenze retribuite**

1. I commi 1 e 2 dell'art. 48 "Assenze retribuite" del CCPL 2002/2005 dd. 25.09.2006 sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:

- a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
- b) lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.
In caso di cremazione il dirigente potrà, per il solo giorno in cui avverrà la cremazione o in alternativa per il giorno della tumulazione delle ceneri, usufruire del permesso lutto anche oltre il limite dei 7 giorni;
- c) particolari motivi personali o familiari che devono essere espressamente indicati pur senza necessità di specifica documentazione giustificativa, compresa la nascita di figli: 18 ore retribuite nell'anno solare.

I permessi regolati dalla presente lettera c):

- non sono fruibili per frazione di ora e non possono essere utilizzati nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di assenze fruibili ad ore previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore,
- possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dirigente è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti giornalieri per orario di lavoro articolato su cinque giorni e 6 ore e 20 minuti per orario di lavoro articolato su sei giorni;

- sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare delle assenze giornaliere previste dalla legge o dal contratto collettivo provinciale di lavoro;
- sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto.

2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio civile o con effetto civile. Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi impreveduti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione dell'assenza entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.”.

Art. 3

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. I dirigenti possono assentarsi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2. Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposte al medesimo regime economico delle stesse.

3. Le assenze orarie di cui al comma 1 sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCPL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore e venti minuti di assenza fruiti su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. Le assenze orarie di cui al comma 1 possono essere fruito anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dirigente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza (7 ore e 36 minuti giornalieri per orario di lavoro articolato su cinque giorni e 6 ore e 20 minuti per orario di lavoro articolato su 6 giorni).

6. In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

7. L'assenza richiede il rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire dell'assenza giornaliera od oraria.

8. L'assenza di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.

9. L'attestazione è inoltrata all'Azienda dal dirigente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la

conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

- a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'Azienda secondo le modalità ordinariamente previste in tali ipotesi;
- b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9.

11. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 10, lett. b).

12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10.

13. Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I dirigenti interessati producono tale certificazione all'Azienda prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

14. Resta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa alle assenze di cui al presente articolo, anche delle assenze per motivi familiari e personali e dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCPL.

CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Art. 4 Stipendio tabellare

1. A far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione di questo accordo, lo stipendio tabellare della dirigenza di cui all'art. 1 è rideterminato nelle misure annue lorde per tredici mensilità previste dal vigente CCNL per il corrispondente personale e riportate nell'allegata Tabella 1).

2. Le misure annue lorde di cui alla Tabella 1) sono comprensive degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2010 che cessa di essere corrisposta come distinta voce retributiva con la decorrenza di cui al comma 1. Nella tabella 1) allegata a questo accordo è conservata, quale distinta voce retributiva, l'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021, in godimento da parte

del personale di cui all'art. 1, che sarà assorbita negli incrementi stipendiali in occasione del rinnovo del CCPL 2019/2021.

Art. 5 Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 6 Indennità sanitaria provinciale

1. L'indennità sanitaria provinciale è rideterminata in aumento alle decorrenze e nelle misure annue lorde per tredici mensilità indicate nell'allegata Tabella 1), anche in conseguenza della rideterminazione degli stipendi tabellari ai sensi dell'art. 4 di questo accordo.

CAPO IV ADEGUAMENTO INDENNITA'

Art. 7 Adeguamento misure dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro

1. L'indennità di esclusività dei dirigenti medici e veterinari è rideterminata, dall'1/1/2016 e fino al 31/12/2020, nelle misure annue lorde indicate nella sottostante tabella:

ADEGUAMENTO INDENNITA' ALLE MISURE DI CUI ALL'ART. 12 CCNL 6.5.2010 (AREA IV) COME CONFERMATE DALL'ART. 89 CCNL 19.12.2019			
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' AI 31.12.2015 (art. 97, comma 4, CCPL dd. 25/9/2006)	Misura incremento dall'1.1.2016	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALL'1.1.2016
Dirigente con incarico di struttura complessa oppure incarico di natura non gestionale ma di professionalità di livello particolarmente elevato	16.523,52	528,75	17.052,27
Dirigente con altri incarichi ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni	12.394,97	396,64	12.791,61
Dirigente con altri incarichi ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni	9.094,81	291,03	9.385,84
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni	2.253,30	72,11	2.325,41

2. L'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari è rideterminata, dall'1/1/2016 e fino al 31/12/2020, nelle misure annue lorde indicate nella sottostante tabella:

ADEGUAMENTO INDENNITA' ALLE MISURE DI CUI ALL'ART. 11 CCNL 6.5.2010 (AREA III) FINO AL 31.12.2018 E ALL'ART. 89 CCNL 19.12.2019 DALL'1.1.2019					
DIRIGENTI SANITARI	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' (art. 102, comma 1, CCPL dd. 25/9/2006 ex area SPTA) AL 31.12.2015	Misura incremento dall'1.1.2016	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALL'1.1.2016	Misura incremento dall'1.1.2019	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALL'1.1.2019
Dirigente con incarico di struttura complessa oppure incarico di natura non gestionale ma di professionalità di livello particolarmente elevato	16.523,52	528,75	17.052,27	-	17.052,27
Dirigente con altri incarichi ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni	11.804,14	377,73	12.181,87	244,00	12.425,87
Dirigente con altri incarichi ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni	5.072,12	162,31	5.234,43	105,00	5.339,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni	1.497,73	47,93	1.545,66	31,00	1.576,66

3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Art. 8

Adeguamento misure dell'indennità di specificità medico-veterinaria

1. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'art. 97, comma 1, del CCPL di data 25.9.2006 è rideterminata in € 8.476,34 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'art. 97, comma 2, del CCPL di data 25.9.2006 è rideterminata in € 11.273,82 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Art. 9
Remunerazione delle guardie notturne e/o festive

1. Con effetto dall'1 gennaio 2020, l'ammontare del compenso previsto dall'art. 32, comma 5, del CCPL di data 25.9.2006 e dall'art. 31, comma 5, del CCPL di data 25.9.2006 dell'ex area SPTA per la remunerazione delle guardie notturne è stabilito in euro 100,00 per ogni turno di guardia di 12 ore e in euro 120,00 per il medesimo turno di 12 ore prestato nei servizi di pronto soccorso e di radiologia.
2. Con effetto dall'1 gennaio 2020, i compensi nella misura di cui al comma 1 sono riconosciuti anche per i turni di guardia diurna festiva svolti in orario di lavoro, riproporzionati ad ore in caso di turni di durata inferiore a 12 ore.
3. I regimi di pronta disponibilità e guardia attiva sono alternativi e non possono sovrapporsi in alcun caso.

Art. 10
Indennità di polizia giudiziaria

1. Con effetto dall'1 gennaio 2020 la misura dell'indennità di polizia giudiziaria spettante, per dodici mensilità, ai dirigenti medici e veterinari è rideterminata in € 960,00 annui lordi.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11
Norma finale

1. Le risorse contrattuali *una tantum* che residuano dall'applicazione di questo accordo sono destinate ad incremento delle risorse per il finanziamento del rinnovo contrattuale 2019/2021.
2. Dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1 verrà data indicazione da parte della Giunta provinciale in occasione dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva di questo accordo.

**RIDETERMINAZIONE STIPENDIO TABELLARE E INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE
PERSONALE AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI
SANITARIE**

(valori annui lordi per 13 mensilità)

Dirigenti medici	STIPENDIO TABELLARE dec. (entrata in vigore questo accordo)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE dec. 01.07.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. 01.01.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. (entrata in vigore questo accordo)
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	45.260,77	396,50	10.478,13	11.389,56
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	45.260,77	396,50	10.478,13	11.389,56
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	45.260,77	396,50	10.478,13	11.389,56
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente con incarico lett. c) art. 82	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente equiparato	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente < 5 anni	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56

Dirigenti veterinari	STIPENDIO TABELLARE dec. (entrata in vigore questo accordo)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE dec. 01.07.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. 01.01.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. (entrata in vigore questo accordo)
Dirigente con incarico di struttura complessa istituti zooprofilattici	45.260,77	396,50	10.478,13	11.389,56
Dirigente con incarico di struttura complessa territorio	45.260,77	396,50	10.478,13	11.389,56
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente con incarichi lett. c) art. 82	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente equiparato	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente < 5 anni	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56

Dirigenti biologi, chimici, fisici psicologi e farmacisti	STIPENDIO TABELLARE dec. (entrata in vigore questo accordo)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE dec. 01.07.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. 01.01.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. (entrata in vigore questo accordo)
Dirigente incarico struttura complessa	45.260,77	396,50	10.478,13	11.389,56
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente con incarico lett. c) art. 81 CCPL 25.9.2006	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente equiparato	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente < 5 anni	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56

Dirigenti delle professioni sanitarie	STIPENDIO TABELLARE dec. (entrata in vigore questo accordo)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE dec. 01.07.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. 01.01.2019	INDENNITA' SANITARIA PROVINCIALE dec. (entrata in vigore questo accordo)
Dirigente incarico struttura complessa	45.260,77	396,50	10.478,13	11.389,56
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente con incarico lett. c) art. 81 CCPL 25.9.2006	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente equiparato	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56
Dirigente < 5 anni	45.260,77	384,41	8.967,53	9.816,56